

D.R.S. n. 433 del 5 MAG. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento Sezione Minori - Tipologia Centri per bambini e famiglie”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 16.05.2013 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente Coop Soc. AD MAIORA con sede legale in Carlentini Via Etnea n. 86 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori e la tipologia Centri per Bambini e Famiglie per una struttura sita in Carlentini Via Etnea n. 86;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

ESAMINATA l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 05/06/2019 con prot. n. 21037 del 07/06/2019;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 40 del 07/02/2020 dall' A.S.P. di Siracusa ;

VISTO il parere reso dal Comune di Carlentini con nota n. 5850 del 20/02/2020;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 L'ente Coop Soc. AD MAIORA, con sede legale in Carlentini Via Etnea n. 86 , è autorizzata, ai sensi dell'art.28 della l.r. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori TIPOLOGIA Centri per Bambini e Famiglie sito in Carlentini Via Etnea n. 86 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standard di cui al D.P.Reg. 16.05.2013;

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 5 MAG. 2020



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio